



Città di Foggia
COMMISSARIO STRAORDINARIO (SIND)

**ORDINANZA del COMMISSARIO
STRAORDINARIO
nr. 5 del 18/08/2021**

OGGETTO: Stagione calcistica 2021-2022 - Misure per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica Disposizioni di cui alle note Cat. A.4/Gab/2021 prot. 0068114 e 0068117 dell'11/08/2021 della Questura di Foggia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 2021.

ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO

RICHIAMATE le note Cat.A.4/Gab/2021 - prot. 0068114 e prot. 0068117 dell'11/08/2021, con le quali il Questore di Foggia, al fine di assicurare il corretto svolgimento degli incontri casalinghi che la Società Calcio Foggia 1920 srl disputerà nello Stadio comunale "Pino Zaccheria" durante la stagione calcistica 2021/2022, ha proposto che siano adottate specifiche misure, per tutta la ridetta stagione calcistica, al fine di prevenire criticità e turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica;

PRESO ATTO che nella nota prot. 0068114 dell'11/08/2021 il Questore ha richiesto per tutta la stagione calcistica 2021/2022 la sospensione della facoltà di vendita di bevande alcoliche, anche con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume, nonché della vendita "per asporto" di qualsiasi bevanda in lattina, bottiglia di vetro o di plastica, nelle tre ore precedenti ogni gara in programma presso lo stadio comunale "Pino Zaccheria" di Foggia e nell'ora successiva alla conclusione della stessa, per tutti gli esercizi e rivendite ubicati in Foggia nelle vie di seguito indicate:

- **via Gioberti** (compreso il piazzale antistante lo stadio fino all'incrocio con via Mario Natola);
- **via Guido Dorso**;
- **via Luigi Settembrini**;
- **viale degli Aviatori** (da viale Ofanto fino all'incrocio con viale I° Maggio/via Natola);
- **viale Ofanto** (dall'incrocio con corso Roma all'incrocio con via Napoli);
- **corso Roma** (dall'incrocio con viale Ofanto a quello con viale I° Maggio).

PRESO ATTO altresì che nelle predette vie è stato richiesto:

- il divieto di vendita "per asporto" di bevande in lattine e bottiglie di vetro o di plastica anche da parte degli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, fatta salva la somministrazione di bevande, non alcoliche in bicchieri di carta o

plastica;

- la chiusura, due ore prima dell'inizio della gara e sino ad un'ora dopo il suo termine, dell'esercizio pubblico "Bar Pineta" ed annesso chiosco, al fine di evitare che le opposte tifoserie possano venire a contatto all'interno del suddetto esercizio commerciale posto a ridosso degli ingressi della Curva Nord della tifoseria locale e ospite;

VISTA la nota Cat.A.4/Gab/2021 - prot. 0068117 dell'11/08/2021, con la quale il Questore di Foggia ha richiesto che siano adottate, sempre per tutta la stagione calcistica 2021/2022 le seguenti determinazioni:

- almeno 4 (quattro) ore prima della gara, la rimozione dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata, ubicati nella zona compresa tra viale Ofanto, via Gioberti, via G. Dorso e viale degli Aviatori, viale Ofanto (tra via Gioberti e via Silvio Pellico) vicolo La Marmora (da viale Ofanto a piazza F.lli Bandiera);
- la bonifica della zona antistante lo stadio e Parco Volontari per la Pace, con la rimozione di qualsiasi oggetto presente nella predetta zona (sassi, bottiglie, etc.) che possa essere utilizzato per il compimento di atti violenti e vandalici;
- la presenza, per tutta la durata della manifestazione sportiva, di personale dell'Azienda AMIU Puglia S.p.A., perché sia posto a disposizione del Dirigente del servizio di O.P. per eventuali esigenze.

RITENUTO sussistano, anche per la stagione calcistica 2021/2022 gli estremi di grave ed urgente necessità per l'adozione del presente provvedimento, come da indicazioni del sig. Questore, al fine di prevenire incidenti che possano compromettere la tenuta dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTI:

- il TUPLS, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008, n. 125;
- la Legge 689/1981;
- l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.M. del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con cui è disciplinato l'ambito applicativo dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- l'art. 8 lett. "b)" del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città",

ORDINA

per ragioni di sicurezza, come proposto dal Questore di Foggia, ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi o rivendite commerciali, ovvero agli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ubicati sia all'interno che all'esterno dello stadio comunale Pino Zaccheria di Foggia nelle sotto indicate vie, durante lo svolgimento delle gare calcistiche della stagione 2021/2022, per un periodo che comprende tutta la durata dell'incontro, comprese le tre ore antecedenti l'inizio della partita e un'ora dopo la sua conclusione:

- **il divieto assoluto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, anche con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume, di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in lattina, bottiglia di vetro o di plastica, consentendo la vendita e la somministrazione di bevande non alcoliche esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta:**

- **via Gioberti** (compreso il piazzale antistante lo stadio fino all'incrocio con via Mario Natola);
 - **via Guido Dorso**;
 - **via Luigi Settembrini**;
 - **viale degli Aviatori** (da viale Ofanto fino all'incrocio con viale I° Maggio/via Natola);
 - **viale Ofanto** (dall'incrocio con corso Roma all'incrocio con via Napoli);
 - **corso Roma** (dall'incrocio con viale Ofanto a quello con viale I° Maggio).
- **la chiusura, due ore prima dell'inizio di ogni gara e sino ad un'ora dopo il termine della stessa**, dell'esercizio pubblico denominato "BAR PINETA" ed annesso chiosco sito al Viale Ofanto (piazzale antistante Stadio) gestito dal Sig. Anecchini Raffaele, nato il 04.08.1974 a Foggia ed ivi residente in via Annino Gentile n. 11, legale rappresentante della Società "F.lli ANNECCHINI RAFFAELE E DANIELE snc", con sede in Foggia in Via Gioberti n. 22.

Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.

L'inosservanza della presente ordinanza è altresì punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale. In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

ORDINA

- **almeno 4 (quattro) ore prima della gara, la rimozione dei cassonetti** dei rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata, **ubicati nella zona compresa tra viale Ofanto, via Gioberti, via G. Dorso e viale degli Aviatori, viale Ofanto (tra via Gioberti e via Silvio Pellico) vicolo La Marmora (da viale Ofanto a piazza F.lli Bandiera)**;
- la **bonifica della zona antistante lo stadio e Parco Volontari per la Pace**, con la rimozione di qualsiasi oggetto presente nella predetta zona (sassi, bottiglie, etc.) che possa essere utilizzato per il compimento di atti violenti e vandalici;
- la **presenza**, per tutta la durata della manifestazione sportiva, **di personale dell'Azienda AMIU Puglia S.p.A.**, perché sia posto a disposizione del Dirigente del servizio di O.P. per eventuali esigenze.

DISPONE

- la preventiva comunicazione della presente ordinanza al prefetto di Foggia, in quanto adottata ex art. 54 TUEL, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;

- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - ✓ Servizio Integrato Attività Economiche, Ambiente, LL.PP.;
 - ✓ Società AMIU PUGLIA SpA;
 - ✓ Associazioni di categoria di commercio maggiormente rappresentative a livello locale;

Il Comando di Polizia Locale è incarico della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al T.A.R. della Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Magno Marilisa